

Tar Lazio. Per i giudici dirimente il fatto che la contribuzione sia su base volontaria

I fondi professionali sono soggetti privati

Matteo Prioschi

■ **I fondi interprofessionali** per la formazione hanno natura privata. La precisazione è stata fornita dal Tar Lazio con la sentenza 13111/2014 depositata lo scorso 23 dicembre, proprio mentre la legge di stabilità 2015 introduceva un nuovo prelievo forzoso alla dotazione finanziaria di questi strumenti.

La sentenza del tribunale amministrativo, nello specifico, stabilisce il difetto di giurisdizione dello stesso in merito a una causa che vedeva contrapposti Fondimpresa e una società che non aveva ottenuto il finanziamento per un progetto. Nel motivare la sua decisione, però, il Tar delinea le caratteristiche dei fondi interprofessionali per la formazione, richiamando in particolare il parere 386/2012 del Consiglio di Stato emesso a fronte di un quesito del ministero del Lavoro in merito all'applicabilità ai fondi delle misure per il contenimento della spesa pubblica previste dall'articolo 6 del decreto legge 78/2010.

Secondo i giudici, i fondi hanno natura privatistica

perché sono soggetti alla contribuzione solo le imprese che vi aderiscono e il fatto che ciò avvenga tramite l'Inps non è importante a questo riguardo. D'altro canto gli importi versati non possono essere considerati contributi a carico delle finanze pubbliche, perché non incidono nella variazione dei saldi strutturali dei conti pubblici.

L'aliquota dello 0,30% che alimenta i fondi è già compresa nell'1,61% versato dai datori di lavoro all'Inps per l'Aspi (che da quest'anno sarà sostituita dalla Naspi). Su indicazione dell'azienda, l'istituto di previdenza provvede a "girare" il relativo importo al fondo a cui l'impresa ha aderito. La contribuzione complessiva è quindi obbligatoria perché destinata all'Aspi, ma è la singola azienda che poi decide se una parte di tale importo debba essere destinato al fondo interprofessionale prescelto.

Inoltre, rilevano i giudici, la maggior parte degli importi versati (in particolare quelli che vanno a Fondimpresa) ritornano ai soggetti contribuenti, tranne una minima

parte necessaria al funzionamento della struttura e poco più di un quarto che viene redistribuito. Di conseguenza, secondo i giudici, i fondi interprofessionali non amministrano importi pubblici e non esercitano poteri pubblicistici.

Quanto alla natura dei fondi stessi, prosegue la sentenza del Tar Lazio, gli stessi possono essere costituiti anche come associazioni non riconosciute in base all'articolo 36 del Codice civile e quindi possono non avere personalità giuridica. E «quanto al controllo dell'amministrazione pubblica e alla composizione degli organi di Fondimpresa, pur essendoci un'autorizzazione a monte a costituire il Fondo da parte del ministero del Lavoro e la nomina del presidente del collegio sindacale, non vi è una partecipazione di soggetti pubblici all'amministrazione del Fondo, tale da connotare il Fondo come organismo di diritto pubblico».

Proprio alla fine dell'anno scorso, sfruttando il fatto che i contributi per i fondi inter-

professionali transitano dall'Inps, con la legge di stabilità 2015 è stato previsto un prelievo a carico dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni all'anno dal 2016.

I "prelievi" però non sono una novità. Nel 2013 erano stati sottratti 246 milioni, scesi a 92 milioni nel 2014, per finanziare la cassa in deroga.

IL TAGLIO

La natura privatistica non ha risparmiato questi «istituti» dal prelievo forzoso a vantaggio dell'Erario



Peso: 12%